



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO E URBANISTICA

Area: AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. del **Proposta n. 8970 del 27/05/2010**

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42



IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che undici Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. B2190/2010;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono nove i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate,

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

PROV.	COMUNE	N.
FR	COLFELICE	1.
FR	FIUGGI	2.
RM	ARTENA	3.
RM	LICENZA	4.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	5.
VT	CARBOGNANO	6.
VT	LUBRIANO	7.
VT	TUSCANIA	8.
VT	VIGNANELLO	9.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, n. B0684/2010 e B2190/2010 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

4. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

5. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010 e n. B2190 del 19 aprile 2010.

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	BOVILLE ERNICA	5.
FR	BROCCOSTELLA	6.
FR	CASTELLIRI	7.
FR	CASTROCIELO	8.
FR	COLLEPARDO	9.
FR	FALVATERRA	10.
FR	FERENTINO	11.
FR	FONTANA LIRI	12.
FR	FONTECHIARI	13.
FR	FROSINONE	14.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	15.
FR	MOROLO	16.
FR	PESCOSOLIDO	17.
FR	PIGLIO	18.
FR	POSTA FIBRENO	19.
FR	ROCCASECCA	20.

FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	21.
FR	SERRONE	22.
FR	SORA	23.
FR	TORRICE	24.
FR	VEROLI	25.
LT	APRILIA	26.
LT	CAMPO DI MELE	27.
LT	CISTERNA DI LATINA	28.
LT	CORI	29.
LT	FONDI	30.
LT	FORMIA	31.
LT	GAETA	32.
LT	ITRI	33.
LT	LATINA	34.
LT	MAENZA	35.
LT	MINTURNO	36.
LT	MONTE SAN BIAGIO	37.
LT	NORMA	38.
LT	PONTINIA	39.
LT	PONZA	40.
LT	PRIVERNO	41.
LT	ROCCA GORGA	42.
LT	SABAUDIA	43.
LT	SAN FELICE CIRCEO	44.
LT	SERMONETA	45.
LT	SEZZE	46.
LT	SONNINO	47.
LT	SPERLONGA	48.
LT	TERRACINA	49.
RI	AMATRICE	50.
RI	ACCUMOLI	51.
RI	ANTRODOCO	52.
RI	BELMONTE IN SABINA	53.
RI	CANTALICE	54.
RI	CASTEL DI TORA	55.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	56.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	57.
RI	CITTADUCALE	58.
RI	COLLE DI TORA	59.
RI	COLLI SUL VELINO	60.
RI	CONTIGLIANO	61.

RI	COTTANELLO	62.
RI	FARA IN SABINA	63.
RI	FIAMIGNANO	64.
RI	FORANO	65.
RI	FRASSO SABINO	66.
RI	GRECCIO	67.
RI	LEONESSA	68.
RI	MARCETELLI	69.
RI	MICIGLIANO	70.
RI	MONTE S.GIOV.IN SABINA	71.
RI	MONTELEONE SABINO	72.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	73.
RI	MORRO REATINO	74.
RI	PAGANICO SABINO	75.
RI	PESCOROCCHIANO	76.
RI	PETRELLA SALTO	77.
RI	POGGIO BUSTONE	78.
RI	POGGIO NATIVO	79.
RI	POGGIO SAN LORENZO	80.
RI	RIETI	81.
RI	RIVODUTRI	82.
RI	ROCCA SINIBALDA	83.
RI	TARANO	84.
RI	VACONE	85.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	86.
RM	ALBANO LAZIALE	87.
RM	ANZIO	88.
RM	ARDEA	89.
RM	ARICCIA	90.
RM	BRACCIANO	91.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	92.
RM	CARPINETO ROMANO	93.
RM	CASTEL MADAMA	94.
RM	CERVETERI	95.
RM	CIAMPINO	96.
RM	CIVITAVECCHIA	97.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	98.
RM	COLLEFERRO	99.
RM	COLONNA	100.
RM	FIANO ROMANO	101.
RM	FILACCIANO	102.

RM	FIUMICINO	103.
RM	FORMELLO	104.
RM	FRASCATI	105.
RM	GENZANO DI ROMA	106.
RM	GROTTAFERRATA	107.
RM	GUIDONIA	108.
RM	LADISPOLI	109.
RM	LANUVIO	110.
RM	LARIANO	111.
RM	MAGLIANO ROMANO	112.
RM	MANDELA	113.
RM	MARCELLINA	114.
RM	MARINO	115.
RM	MAZZANO ROMANO	116.
RM	MONTECOMPATRI	117.
RM	MONTEROTONDO	118.
RM	MORICONE	119.
RM	NAZZANO	120.
RM	NEMI	121.
RM	NETTUNO	122.
RM	PALESTRINA	123.
RM	POLI	124.
RM	POMEZIA	125.
RM	PONZANO ROMANO	126.
RM	RIGNANO FLAMINIO	127.
RM	RIOFREDDO	128.
RM	ROCCA DI CAVE	129.
RM	ROCCA DI PAPA	130.
RM	ROMA	131.
RM	SACROFANO	132.
RM	SAN CESAREO	133.
RM	SANT'ORESTE	134.
RM	SEGNI	135.
RM	TIVOLI	136.
RM	TOLFA	137.
RM	TORRITA TIBERINA	138.
RM	TREVIGNANO ROMANO	139.
RM	VELLETRI	140.
RM	ZAGAROLO	141.
VT	ACQUAPENDENTE	142.
VT	ARLENA DI CASTRO	143.

VT	BASSANO ROMANO	144.
VT	BASSANO IN TEVERINA	145.
VT	BOLSENA	146.
VT	CALCATA	147.
VT	CANEPINA	148.
VT	CANINO	149.
VT	CAPODIMONTE	150.
VT	CAPRANICA	151.
VT	CASTEL SANT'ELIA	152.
VT	CELLENO	153.
VT	CIVITA CASTELLANA	154.
VT	FALERIA	155.
VT	GALLESE	156.
VT	GRADOLI	157.
VT	GROTTE DI CASTRO	158.
VT	ISCHIA DI CASTRO	159.
VT	MONTALTO DI CASTRO	160.
VT	MONTEFIASCONE	161.
VT	ORIOLO ROMANO	162.
VT	ORTE	163.
VT	PROCENO	164.
VT	RONCIGLIONE	165.
VT	SAN LORENZO NUOVO	166.
VT	SORIANO NEL CIMINO	167.
VT	SUTRI	168.
VT	TARQUINIA	169.
VT	VALENTANO	170.
VT	VALLERANO	171.
VT	VASANELLO	172.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	173.
VT	VITERBO	174.